



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
SERVIZIO POLIZIA AMM. VA E SOCIALE
DIV. PRIMA - SEZ. SECONDA

559/C.22948.10089.D(19)

Roma, 30 MAR. 1989

OGGETTO. Attività di vigilanza privata art. 134 - 138 T.U.L.P.S. -

Requisiti soggettivi:

- 1) Cittadinanza Italiana
- 2) Assenza di precedenti penali (Art. 166 c.p.: effetti della condanna a pena sospesa)

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI

E, PER CONOSCENZA.

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	LORO SEDI
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO PER LA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA

A seguito di quesiti formulati da varie Prefetture si è avuto modo di esaminare alcune problematiche relative al possesso dei requisiti soggettivi in oggetto indicati, richiesti per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'attività di vigilanza privata.



Ministero dell'Interno

- 2 -

In ordine al requisito della cittadinanza italiana - il cui accertamento non crea perplessità se riferito al titolare dell'impresa individuale - è stata sottoposta all'attenzione di questo Dipartimento l'ipotesi in cui l'autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S. venga richiesta da cittadini italiani, nella loro qualità di legali rappresentanti di società aventi nazionalità straniera. In tali casi, è stato chiesto di conoscere se il requisito della cittadinanza imposto dal T.U.L.P.S. debba intendersi riferito solo al titolare dell'autorizzazione in questione, oppure anche alla società in nome e per conto della quale questi agisce.

Al riguardo questo Dipartimento ha formulato un apposito quesito al Consiglio di Stato, sostenendo nell'occasione che il requisito in parola debba intendersi riferito sia al titolare dell'autorizzazione, sia alla società che egli rappresenta.

Il Supremo Consesso si è pronunciato sull'argomento con il parere n. 952 del 5.1.1998, confermando l'orientamento espresso da quest'Amministrazione.

In particolare, l'Organo adito ha osservato che :

"...il Titolo IV del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 disciplina varie ipotesi di attività lato sensu integrative dell'attività di polizia. Sono infatti disciplinate:

- a) l'attività di guardia particolare (o guardia giurata);
- b) l'attività degli istituti di vigilanza;
- c) l'attività degli Istituti di Investigazione privati.

Tutte queste attività possono essere svolte da soggetti ("enti o privati" e cioè sia da persone fisiche che da persone giuridiche), per i quali l'art. 134 dello stesso T.U. richiede il requisito della cittadinanza italiana.

Tale requisito, di facile accertamento quando si tratti di persone fisiche, deve essere inteso come nazionalità della persona giuridica, da accertare secondo la disciplina del codice civile".

Il suddetto Supremo Consesso ha inoltre chiarito che, pur essendo successivamente intervenuto l'art. 10 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, il quale - com'è noto - ha equiparato, ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di investigatore privato, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani, tale equiparazione non ha interessato né l'attività di guardia giurata né quella svolta dagli Istituti di Vigilanza. Pertanto, "seguendo l'argomento "a silentio" deve quindi concludersi nel senso che queste due particolari attività siano tuttora precluse ai cittadini e alle persone giuridiche non italiane".

Il problema si è poi riproposto a seguito dell'emanazione del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, il quale nel dare attuazione alla direttiva CEE 92/50/ in materia di appalti pubblici, ha previsto che possono partecipare alle gare per i servizi di vigilanza anche le persone giuridiche che nei paesi in cui hanno la sede principale espletano regolarmente analoghe attività.

Un'interpretazione meramente letterale delle disposizioni contenute nel suddetto d.lgs. n. 157/1995 porterebbe a ritenere che una società straniera, che nel proprio paese svolga l'attività in parola, possa aggiudicarsi in Italia un pubblico incanto per svolgere servizi di vigilanza privata, acquisendo così anche il diritto a conseguire il relativo titolo di polizia. Diversamente, invece, il Consiglio di Stato, nel richiamato parere, ha precisato che - anche se nell'allegato 2 al D.Lg.s. al punto 23 vengono indicati i "servizi di investigazione e sicurezza" - il comma 2 dell'art. 3 dello



Ministero dell'Interno

- 3 -

stesso decreto recita testualmente che "per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2... il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21" -

Tali ultime disposizioni si riferiscono a fattispecie completamente diverse e sicuramente non prevedono alcuna estensione ai soggetti comunitari della possibilità di espletare attività di vigilanza in Italia. Pertanto conclude l'Alto Consesso, "... gli appalti di servizi per prestazioni di guardia giurata o di vigilanza, svolte sia da persone fisiche che da persone giuridiche non sono soggette alla disciplina comunitaria....".

Per quanto attiene, in particolare, all'attività relativa al "trasporto con furgoni blindati" è stato invece precisato che qualora essa sia svolta attraverso l'utilizzazione di guardie giurate, deve sicuramente essere esclusa l'applicazione della normativa comunitaria di cui sopra, essendo assorbente nella fattispecie il carattere di vigilanza rispetto a quella del trasporto. Qualora, invece, il servizio si esaurisca nella mera utilizzazione del "furgone blindato" esulando tale tipo di attività dal concetto di vigilanza privata quale prevista dal T.U.L.P.S., si dovrà consentire anche alla ditta straniera di autotrasporto la partecipazione a gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici, in applicazione del più volte richiamato D.lgs. n. 157/1995.

* - * - * - *

Passando alla problematica relativa al secondo dei requisiti indicati in oggetto, cioè quello dell'assenza di precedenti penali, anch'esso richiesto per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di vigilanza di cui si discute, è stata affrontata la questione relativa alla previsione dell'art. 166 c.p., come sostituito dall'art. 4 della legge 7.2.1998 n. 19. Tale disposizione stabilisce - com'è noto - che la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire motivo di impedimento per l'accesso a posti di lavoro pubblici e privati, né motivo per il diniego di licenze o autorizzazioni necessarie a svolgere attività lavorativa. Si pone quindi un problema di coordinamento tra gli artt. 134 e 138 T.U.L.P.S. e la richiamata norma del codice penale, qualora il soggetto che richiede l'autorizzazione abbia riportato una condanna a pena condizionalmente sospesa.

In merito, l'orientamento di questo Dipartimento, peraltro confermato da un parere del Ministero di Grazia e Giustizia, interpellato in proposito, è nel senso che la condanna a pena sospesa non può costituire ostacolo per il rilascio delle autorizzazioni a svolgere attività di vigilanza, essendo tale titolo autorizzatorio necessario per svolgere attività lavorativa e quindi ricompreso nel dettato dell'art. 166 c.p..

Tale conclusione appare condivisibile ove solo si osservi che gli artt. 134 e 138 T.U.L.P.S., nella loro formulazione, anteriore alla nuova disciplina di cui all'art. 166 cit., non contengono alcuna espressa previsione circa le condanne a pena sospesa. Pertanto si deve ritenere valido anche per le autorizzazioni disciplinate dai citati articoli il principio successivamente codificato che le condanne a pena sospesa non possono costituire motivo per il diniego di licenze.

A conferma di tale tesi giova infine ricordare che la Corte Costituzionale, con le ordinanze n. 135 e 150, rispettivamente in data 16 marzo 1990 e 26 ottobre 1990, ha escluso ogni meccanismo preclusivo automatico o discrezionale che faccia riferimento ad una condanna a pena sospesa.



Ministero dell'Interno

- 4 -

Premesso quanto sopra, resta comunque ferma la facoltà dell'autorità amministrativa di apprezzare, in occasione della valutazione di tutti gli altri requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione, il significato specifico della condotta antidoverosa che ha portato alla condanna, in particolar modo con riferimento al requisito della buona condotta.

Si richiamano, al riguardo, le considerazioni svolte nella circolare ministeriale n.559/C.12982(23) del 30 ottobre 1996, con la quale sono state fornite indicazioni circa gli elementi valutabili, al fine di accertare la sussistenza di tale ultimo requisito.

Tanto si rappresenta quale contributo per le determinazioni che dovranno essere assunte dalle SS.LL. e si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di ricevuta.

IL CAPO DELLA POLIZIA

AP/mp.

147